



COMUNE DI BATTIPAGLIA

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento
disciplinante il funzionamento del
Consiglio dei Ragazzi

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2019

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. In applicazione dell'art. 78 dello Statuto Comunale è istituito il Consiglio dei ragazzi (d'ora in poi Consiglio) quale organismo di partecipazione che si propone di educare i giovani concittadini al metodo ed alla partecipazione democratica.
2. Il Consiglio è composto da n. 25 ragazzi, di carica elettiva, aventi un'età compresa tra i 9 ed i 15 anni, scelti con libere e democratiche elezioni effettuate sotto la guida delle autorità scolastiche.
3. Il presente regolamento ne disciplina le modalità costitutive, la composizione, le funzioni e le materie di competenza.

Art. 2 – Funzioni e competenze

1. Il Consiglio può deliberare in via propositiva e consultiva nelle materie oggetto di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale. In particolare, svolge tale funzione in materia d'infanzia con riferimento ai seguenti ambiti:
 - Scuola,
 - Ambiente,
 - Tempo libero Sport e Cultura,
 - Solidarietà e Servizi Sociali.
2. Il Consiglio può inoltrare petizioni e mozioni al Consiglio Comunale secondo le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari.
3. Il Consiglio elabora annualmente apposita programmazione nelle materie di propria competenza.
4. Nel caso in cui la programmazione richieda attività gestionale e/o disponibilità economica, il Settore appositamente individuato dall'organo consiliare procederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
5. L'organismo svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

Art. 3 – Composizione e durata

1. Il Consiglio è composto da n. 25 componenti rappresentanti i 5 Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale secondo la seguente ripartizione:
 - n. 5 consiglieri eletti dagli alunni dell'I.C. Fiorentino;
 - n. 5 consiglieri eletti dagli alunni dell'I.C. Gatto;
 - n. 5 consiglieri eletti dagli alunni dell'I.C. Marconi;
 - n. 5 consiglieri eletti dagli alunni dell'I.C. Penna
 - n. 5 consiglieri eletti dagli alunni dell'I.C. Salvemini.
2. Il Consiglio dura in carica due anni e, anche se non interamente composto, continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un nuovo consiglio.
3. Il Consiglio si scioglie anticipatamente con la dimissione contestuale ed incondizionata o la decadenza di almeno la metà più uno dei componenti. L'Amministrazione Comunale prende atto delle dimissioni e/o della predetta decadenza e con apposita deliberazione di Giunta Comunale dichiara sciolto il Consiglio.

4. In caso di motivazioni gravi e straordinarie, il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può procedere allo scioglimento anticipato del Consiglio.
5. In tutti i casi di scioglimento, il Sindaco indice una nuova consultazione elettorale fissando la data di inizio della stessa ed invitando i Dirigenti degli Istituti Scolastici a procedere secondo i tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'art. 4 comma 2 lettera b).
6. Il Sindaco non procederà all'indizione di nuove elezioni nel caso in cui lo scioglimento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la scadenza del proprio mandato elettorale.

Art. 4 – Modalità e Tempi delle elezioni

1. Hanno diritto al voto e possono essere eletti Consiglieri, i ragazzi residenti nel Comune di Battipaglia, di età compresa tra i 9 ed i 15 anni, frequentanti le classi V della scuola primaria e le classi I, II e III della scuola media inferiore degli istituti comprensivi cittadini.
2. Ciascun Istituto Comprensivo disciplina le consultazioni elettorali in maniera autonoma con l'onere di assicurare quanto segue:
 - a) un sistema elettivo che garantisca la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, di tutte le aree territoriali delle città e delle varie fasce di età;
 - b) il rispetto del seguente cronoprogramma:
 - i. Ogni due anni, entro il 15 ottobre, vengono presentate, presso le direzioni scolastiche, le candidature a consigliere per il Consiglio. A tale candidatura dovrà essere allegata l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
 - ii. entro il 20 ottobre, i Dirigenti scolastici formano la lista dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome, scuola e classe di appartenenza;
 - iii. dal 22 ottobre inizia la campagna elettorale che è regolamentata liberamente da ciascun Istituto Comprensivo al fine di incentivare il confronto tra candidati ed elettori;
 - iv. le elezioni si svolgono in orario scolastico, il primo venerdì del mese di novembre, e a tal fine costituiscono un seggio elettorale in ogni scuola interessata;
 - v. le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
 - vi. sono eletti consiglieri i primi otto candidati che, in ciascun istituto scolastico, otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, sarà nominato consigliere il candidato più giovane di età;
 - vii. i risultati degli scrutini devono essere esposti nelle sedi di ciascun Istituto Comprensivo e comunicati formalmente al Comune entro il 10 novembre.
3. Il Sindaco, entro il 15 novembre, sulla scorta dei risultati elettorali comunicati da ciascun Istituto Comprensivo, proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Consiglio, fissando la data della prima seduta entro e non oltre il 30 novembre.
4. In fase di prima attuazione, la procedura di elezione, pur conservando i lassi temporali di cui al comma 2, lettera b), sarà sfalsata come periodo di attuazione. Sarà cura del Settore competente, dopo l'approvazione del presente regolamento, stilare apposito cronoprogramma da comunicarsi agli Istituti Comprensivi cittadini.

Art. 5 – Autorizzazioni e Sorveglianza

1. I componenti del Consiglio, a seguito elezione, devono essere autorizzati, dagli esercenti la potestà genitoriale, a:

- a) svolgere la propria funzione, frequentando le sedi comunali utilizzate per le attività dell'Assemblea Generale e della Consulta dei Ragazzi ed eventuali sedi, individuate all'occorrenza;
 - b) essere ritratti, in foto e/o video, durante lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Ragazzi, dando il pieno consenso alla possibile diffusione degli stessi;
2. L'esercente la potestà genitoriale, in fase di autorizzazione, deve assumere l'impegno a sorvegliare il minore durante l'esercizio delle sue funzioni. Tale impegno potrà essere anche oggetto di formale delega.

Art. 6 – Prima seduta

Nella sua prima seduta il Consiglio dovrà procedere:

- a) all'elezione del Sindaco e del vice-sindaco dei Ragazzi a scrutinio segreto nel suo seno. Saranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti di preferenza.
- b) alla nomina della Consulta dei Ragazzi formata da n. 5 componenti (n. 1 rappresentante per ciascun Istituto comprensivo).

Art. 7 – Sedute successive alla prima

1. Il Consiglio, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi che stabilisce l'ordine del giorno, si riunisce nella Sala Consiliare del Palazzo di Città o in altri idonei locali individuati dall'Amministrazione Comunale, almeno una volta all'anno.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza attraverso apposita informativa sul sito e manifesti per le vie cittadine.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.
4. Il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina i lavori del Consiglio.
5. Durante le sedute, i Consiglieri si impegnano a rappresentare gli alunni del proprio istituto scolastico di appartenenza.
6. Le deliberazioni – sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio sono verbalizzate dal responsabile del procedimento, individuato dal Settore competente. Il sistema di votazione è palese per alzata di mano.
7. Alle riunioni sono tenuti a partecipare, come osservatori, delegazioni del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione. Alle stesse partecipano, altresì, gli assessori comunali competenti nelle materie di discussione.
8. Il Consiglio è aperto al contributo di tutti, fermo restando il diritto di voto per i soli consiglieri.

Art. 8 - Impegni dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione si impegna a:
 - a) prendere atto della programmazione annuale presentata dal Consiglio per le proprie attività con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- b) pubblicizzare nelle News ed in apposita sezione del sito istituzionale, le iniziative promosse dal Consiglio;
- c) destinare la sala consiliare della Casa Comunale, come sede ufficiale per le plenarie del Consiglio, in subordine a tutte le altre necessità della sala ovvero, in caso di necessità, un'altra sala adatta allo scopo;
- d) supportare il funzionamento del Consiglio, anche nei rapporti con gli organi istituzionali, con apposita risorsa umana assegnata al Settore cui fa capo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, in qualità di responsabile del procedimento. Tale risorsa umana provvederà, inoltre, a verbalizzare le sedute dell'Assemblea e della Consulta e a relazionare, a fine anno, sulle attività poste in essere e finanziate con fondi comunali;
- e) erogare un contributo a ciascun Istituto Comprensivo per l'acquisto di testi/e-book da mettere a disposizione della popolazione scolastica. L'acquisto avverrà sulla base di apposita proposta da parte dei Consiglieri, rappresentanti ciascun Istituto Comprensivo.

Art. 9 – Organi

- 1. Sono organi del Consiglio:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Consulta dei Ragazzi.

Art. 10 – Assemblea Generale

- 1. Il Consiglio ha nell'Assemblea Generale il suo organo sovrano e deliberativo.
- 2. L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri del Consiglio e tra questi, secondo le modalità previste agli articoli 6 e 12, elegge il Sindaco dei Ragazzi ed il Vice - Sindaco, che interviene in tutti i casi di assenza e/o impedimento del Sindaco.
- 3. L'Assemblea Generale si riunisce su convocazione del Sindaco dei Ragazzi (in fase di prima attuazione del Sindaco del Comune di Battipaglia), su richiesta di 1/5 dei consiglieri o del Sindaco del Comune di Battipaglia e discute e delibera in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4. L'Assemblea Generale è convocata dal Sindaco dei Ragazzi mediante apposita nota da inviare alle Direzioni degli Istituti Scolastici che avranno cura di recapitarla agli alunni interessati. La convocazione sarà, inoltre, pubblicizzata mediante locandine, riportanti gli argomenti posti all'ordine del giorno, da affiggere nelle sedi scolastiche.

Art. 11 – Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri dei Ragazzi

- 1. In caso di dimissioni di un consigliere dei Ragazzi, subentrerà il primo dei non eletti della lista dell'Istituto Comprensivo di appartenenza, che accetti la carica.
 - 2. I consiglieri in carica decadono automaticamente dal loro incarico:
 - a) al completamento del primo ciclo di istruzione (superamento esame al termine della scuola secondaria di primo grado);
 - b) a seguito della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Assemblea Generale;
 - c) in caso di trasferimento della residenza in altro Comune.
- e sono sostituiti come nel caso di dimissioni volontarie, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Qualora nei suddetti casi non sia possibile operare la sostituzione, il Consiglio continuerà ad operare anche se non interamente composto, salvo i casi di cui all'art. 3 comma 3.

Art. 12 – Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi è eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea Generale. Diviene Sindaco il consigliere che, in tale sede, ottiene il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità, sarà eletto il candidato più giovane di età.
2. Il Sindaco dei Ragazzi:
 - rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti;
 - nomina la Consulta dei Ragazzi, composta da n. 5 assessori, scegliendoli tra i componenti dell'Assemblea Generale e garantendo la rappresentatività di ciascun istituto comprensivo del territorio;
 - presiede l'Assemblea Generale e la Consulta dei Ragazzi, coordinandone i lavori;
 - convoca l'Assemblea Generale, ad eccezione della prima seduta che viene convocata dal Sindaco del Comune di Battipaglia, e la Consulta dei Ragazzi;
 - convoca l'Assemblea Generale entro 10 giorni su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri o del Sindaco del Comune di Battipaglia;
 - fissa gli ordini del giorno e le date delle adunanze dell'Assemblea Generale;
 - cura i rapporti con le autorità cittadine;
 - ove venga richiesto, relazione al Consiglio o alla Giunta Comunale sulle attività del Consiglio dei Ragazzi.
 - esercita le funzioni attribuitegli dal presente regolamento.
3. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco dei Ragazzi, subentra il Vice-Sindaco. A Seguito di subentro del primo dei non eletti dell'Istituto Comprensivo di riferimento, l'Assemblea Generale procede alla nomina del nuovo Vice-Sindaco.

Art. 13 - Consulta dei Ragazzi

1. La Consulta è composta da 5 assessori e dal Sindaco dei Ragazzi.
2. Il Sindaco dei Ragazzi nomina gli assessori tra i componenti dell'Assemblea Generale, garantendo la rappresentatività di tutti gli istituti comprensivi, e convoca e presiede le sedute.
3. Il Sindaco dei Ragazzi presenta la Consulta all'Assemblea Generale nelle prima seduta successiva all'insediamento.
4. La Consulta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi per l'attuazione del programma del Consiglio.
5. Il Sindaco dei Ragazzi e la Consulta hanno una funzione propositiva nei confronti dell'Assemblea Generale stessa.

Art. 14 – Pubblicità

1. Le convocazioni ed i verbali delle sedute assembleari sono pubblicati all'Albo Pretorio e trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento incaricato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore al ramo ed ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio comunale.

2. Sarà cura di questi ultimi provvedere ad informare la propria popolazione scolastica sulle attività svolte ed iniziative promosse dal Consiglio.

Art. 15 – Revisione del Regolamento

Nel caso dovessero subentrare esigenze di carattere tecnico-amministrativo, il presente potrà essere modificato con la stessa procedura.

Art. 16 - Entrata in vigore - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, subordinatamente all'entrata in vigore delle modifiche statutarie relative al numero dei componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in caso di carenza di disciplina, la situazione sarà regolamentata dal Consiglio Comunale che terrà conto di tutti gli interessi in gioco.